

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2017, n. 1010

L.R. 30 aprile 1980, n. 34. Adesione della Regione Puglia all'Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell'Europa e del Mediterraneo – B.J.C.E.M. con sede in Torino.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo *“attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali”* (art. 1, comma 4, dello Statuto). L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 *“Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni”*, in particolare prevede all'art. 1 lettera c) e all'art. 4 che la Regione, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le *“Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.R. n. 3/2008”*.

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l'adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del regolamento dell'ente richiedente; l'art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.

Con nota prot. n. 4606/SP del 26.10.2016 il Presidente della Giunta Regionale ha comunicato al Presidente dell'Associazione Bjcem che è intenzione della Regione Puglia riprendere la collaborazione con la Biennale.

L'Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell'Europa e del Mediterraneo — B.J.C.E.M., nata a Serajevo nel 1921, è un'associazione internazionale di cultura artistica che invita tutte le culture all'apertura ed allo scambio internazionale, inoltre, favorisce lo sviluppo di relazioni pacifiche e di cooperazione tra i paesi mediterranei ed i paesi impegnati nella costruzione dell'Unione Europea, con la convinzione che tali relazioni rappresentano un interesse strategico prioritario.

Lo scopo specifico della Bjcem è quello di promuovere giovani artisti, cercando di ravvivare la produzione culturale ed espressiva e di facilitare l'accesso al circuito del mercato internazionale attraverso la creazione di spazi d'incontro, scambio, educazione e riflessione sulla realtà dell'arte contemporanea.

Detta Associazione è retta da uno Statuto, composto da 29 articoli, che è parte integrante del presente provvedimento.

Con nota del 20/02/2017, indirizzata al Presidente della Regione Puglia, il Presidente dell'Associazione Bjcem, ha proposto l'adesione della Regione Puglia all'Associazione, mediante il versamento di una quota annuale pari ad € 3.575,00 per l'anno 2017.

L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro, non è confessionale, né politica, come si evince dall'art. 2 dello Statuto ed ha come scopo specifico quello di promuovere i giovani artisti.

Ai sensi dell'art. 17 delle Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014, l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione Beni Culturali competente per materia, seguirà attivamente l'attività dell'Associazione.

Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019", il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di cui allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione" la Giunta ha deliberato, tra l'altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli per l'esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 "Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34".

Con DGR n. 637 del 02.05.2017 avente ad oggetto: "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11.12.2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di Bilancio. Primo provvedimento", la Giunta regionale ha manifestato l'indirizzo di perseguire il rispetto del saldo finanziario di cui all'art. 1, comma 466, della L. n. 232, in relazione alle previsioni di accertamento delle entrate in conto competenza (imputazione di entrate accertate ai sensi della contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011) attraverso una rimodulazione agli impegni.

Nella stessa DGR n. 637/2017 la Giunta Regionale, nell'allegato "B", ha autorizzato per la Presidenza , l'importo della spesa di € 1.000.000,00 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, le Strutture Autonome direttamente dipendenti dal Presidente, nonché il Coordinamento delle Politiche Internazionali.

Con Atto Dirigenziale n. 5 del 19.05.2017, avente ad oggetto: "Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 637 del 02.05.2017. Sezioni afferenti alla Presidenza", il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi C 8.000,00, sul capitolo 1340.

L'adesione all'Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l'attuazione del programma di governo, il Gabinetto del Presidente sottopone alla Giunta regionale l'adesione all'Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell'Europa e del Mediterraneo — B.J.C.E.M, perché ne valuti la pubblica utilità al fine dell'eventuale adesione.

Per quanto sopra detto, si propone alla Giunta Regionale, di aderire all'Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell'Europa e del Mediterraneo — B.J.C.E.M., con una quota pari ad **€ 3.575,00**, per l'anno 2017.

COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 Esercizio finanziario 2017

Il presente provvedimento comporta una spesa di € **3.575,00** a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo **1340** - Esercizio Finanziario 2017 - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 — Macroaggregato 04 - L.R. n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento, è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 463 e ss. art. 1) della L. n. 232/2016, dalla DGR n. 637/2017 e A.D. n. 5 del 19.05.2017.

Lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.

All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo e confermata dal Capo di Gabinetto;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 463 e ss. articolo unico, della L. n. 232/2016, dalla DGR n. 637/2017 e A.D. n. 5 del 19.05.2017; lo spazio finanziario autorizzato sarà portato in detrazione da quelli complessivamente disponibili;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, l’adesione della Regione Puglia all’Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo — B.J.C.E.M con sede in Torino per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € **3.575,00** a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 -;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di dare atto che copia dello Statuto, composto da 29 articoli, dell’Associazione Bjcem costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 34/80, il presente atto alla competente Commissione Consiliare per l’acquisizione del previsto parere;

- di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento all'Associazione per Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell'Europa e del Mediterraneo — B.J.C.E.M con sede in Torino e all'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione Beni Culturali incaricato a seguirne l'attività;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA

Il presente allegato e' composto
da n° pagine.

dr. Pierluigi Ruggiero

TRADUZIONE DAL TESTO ORIGINALE IN FRANCESE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI D'EUROPA E DEL
MEDITERRANEO BJCEM

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI D'EUROPA E DEL MEDITERRANEO
- BJCEM

Premessa

La Biennale di giovani artisti provenienti dall'Europa e dal Mediterraneo è un'iniziativa permanente e multidisciplinare rivolta a giovani artisti provenienti dai Paesi europei e dal bacino del Mediterraneo.

All'organizzazione partecipano sia gli enti pubblici che quelli privati. Nel corso della sua esistenza, cioè da oltre dieci anni (prima edizione: Barcellona 1985), la BJCEM ha rafforzato gli scambi pacifici tra i Paesi mediterranei e ha sempre ritenuto la convivenza civile di diversi popoli e culture un valore fondamentale.

La BJCEM invita tutte le culture mediterranee all'apertura e allo scambio internazionale; in questa sfera l'associazione opera con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di relazioni pacifiche e di cooperazione tra i Paesi mediterranei e tra i membri dell'Unione europea, ritenendo che tali relazioni rappresentino un interesse strategico prioritario. Lo scopo specifico della BJCEM è promuovere giovani artisti, cercando di ravvivare la produzione culturale ed espressiva e di facilitare l'accesso al circuito del mercato internazionale attraverso la creazione di spazi d'incontro, scambio, educazione e riflessione sulla realtà dell'arte contemporanea.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Nome

Si fonda un'associazione internazionale di cultura artistica, denominata « Associazione Internazionale per la Biennale di giovani artisti europei e mediterranei» (BJCEM), disciplinata dalle disposizioni del titolo III della legge belga del 27 giugno 1921 riguardanti le associazioni senza scopo di lucro e le fondazioni internazionali (Articoli da 46 a 57)

Articolo 2 – Obiettivi dell'Associazione


L'Associazione non persegue alcun profitto, sia confessionale che politico, e lavora per la promozione dell'organizzazione del BJCEM al fine di:

- sostenere e sviluppare una dinamica culturale comune ai paesi europei e mediterranei;
- incoraggiare la produzione culturale dei giovani a livello internazionale, rafforzando quindi la caratteristica innovativa e creativa delle loro proposte;
- sostenere l'ingresso di giovani artisti nei circuiti professionali nazionali ed internazionali;
- sostenere lo scambio di informazioni, le riunioni, l'istruzione e la documentazione sui giovani artisti e sulle loro attività;
- sviluppare una rete di scambi tra i giovani artisti e promuovere la loro produzione;
- promuovere la migliore partecipazione possibile alle attività dell'Associazione BJCEM delle comunità locali e nazionali.

Per quanto riguarda il suo oggetto sociale, l'Associazione sarà quindi in grado di svolgere tutte le attività coerenti con i propri scopi e di intraprendere tutte le transazioni legali e le necessarie trattative.

Articolo 3 – Asset dell'Associazione

L'Associazione, al fine di raggiungere i propri obiettivi, dispone delle quote annuali di adesione pagate dai membri; tali quote sono versate all'Associazione entro 180 giorni a decorrere dalla data dell'approvazione.



definitiva della delibera che determina l'importo e la periodicità di ogni esercizio finanziario come previsto dall'articolo 18, secondo comma. I contributi sono dovuti per l'intero anno civile, qualunque sia la data di ammissione all'Associazione. Se un membro si ritira o la appartenenza all'Associazione cessa, è ancora considerato debitore dell'intera quota di iscrizione per l'anno in corso.

L'Associazione può richiedere fondi pubblici e privati.

Testi, riviste, foto e materiale audio / video, software, opere d'arte di qualsiasi natura, tutte le merci relative all'associazione, tutti i diritti televisivi e di trasmissione, il marchio, il nome dell'Associazione e tutti i diritti di proprietà intellettuale sono parte integrante della attività dell'Associazione. Anche gli immobili acquistati dall'Associazione per i propri bisogni devono essere considerati parte del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 4 – Sede

La sede centrale dell'associazione è situata a Bruxelles, 1190, centre Dansaert, 7 rue D'Alost, B-1000. Può essere spostata in un altro luogo in Belgio, mediante una semplice delibera dell'Assemblea Generale, senza che alcuna modifica dello statuto sia pubblicata negli "Annexes du Moniteur belge" e comunicata al Servizio Public Fédéral Justice entro un mese dalla delibera. L'Assemblea Generale ha il potere di creare degli uffici di rappresentanza in tutti i paesi in cui ciò sia ritenuto necessario. L'Associazione si dota di un ufficio esecutivo all'interno di ciascuno dei Paesi membri, allo scopo di mantenere l'indispensabile continuità nell'amministrazione e nella gestione del BJCEM.

Articolo 5 – Organi dell'Associazione

L'Associazione BJCEM è composta dai seguenti organi:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- i Comitati Nazionali;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale.


TITOLO II – I MEMBRI

Articolo 6 - Categorie di adesione e conseguimento dell'adesione

Possono aderire all'Associazione solo enti pubblici o privati di Paesi europei e mediterranei, a condizione che perseguano gli scopi previsti dall'articolo 2) e che siano legalmente costituiti in conformità alle leggi e agli usi dei rispettivi Paesi.

I membri che compongono l'Associazione sono, da un lato, i membri fondatori, cioè coloro che hanno firmato l'atto sociale dell'Associazione e rispettano i termini di ammissione definiti all'articolo 26 e, dall'altro, i membri ordinari, ammessi a maggioranza assoluta mediante deliberazione dell'Assemblea Generale, sulla base di una domanda scritta.

Le persone fisiche o morali possono partecipare alle attività dell'Associazione come osservatori dopo essere stati ammessi mediante delibera dei Comitati Nazionali dei loro rispettivi paesi. Queste persone sono considerate osservatori fino alla loro eventuale ammissione definitiva dichiarata dall'Assemblea Generale, come descritto al quarto comma di questo articolo, conferendo loro lo status di membri ordinari. Gli osservatori non sono autorizzati a votare durante l'Assemblea, non hanno accesso agli uffici aziendali



che richiedono lo status di membro ordinario e non sono tenuti a pagare la quota annuale di iscrizione per il periodo in cui non hanno ancora ottenuto lo status di membri ordinari. Le commissioni nazionali inoltrano al Presidente la decisione di ammettere gli osservatori. Il Presidente ne inserisce la registrazione temporanea nell'annuario dei membri.

L'ammissione di nuovi membri ordinari rappresenta l'oggetto di una delibera a maggioranza assoluta dell'Assemblea Generale, sulla base di una domanda scritta. L'eventuale rifiuto di una domanda di ammissione deve essere giustificato e non può essere contestato. In caso di esito favorevole, il Presidente dell'Associazione prevede la registrazione del nuovo membro nell'annuario, come indicato nell'articolo 8.

L'ammissione all'Associazione implica l'accettazione di questo statuto e dei principi in esso definiti, insieme agli obblighi stabiliti dagli organi dell'associazione in merito ai membri. In dettaglio, i nuovi membri accettano il principio secondo cui il paese che ospita la Biennale si assume tutte le spese relative all'alloggio degli artisti e alla cura delle loro opere. Una persona fisica nominata ufficialmente in questo ufficio rappresenta ciascun membro. Può contare sull'aiuto di un collaboratore, ma l'unico che ha il diritto di voto è il primo rappresentante.

Articolo 7 - Ritiro dall'associazione e procedura di esclusione

Tutti i membri hanno il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dall'Associazione BJCEM, mediante notifica scritta della loro decisione al Presidente dell'Associazione, che informa l'Assemblea Generale. In ogni caso, come descritto nel successivo paragrafo, il membro che sceglie di ritirarsi dall'Associazione o di esserne escluso non può pretendere né il rimborso di quanto è stato eventualmente donato all'Associazione (indipendentemente dalle circostanze della donazione) né la condivisione delle risorse comuni. Perdere lo status di membro comporta la perdita di qualsiasi diritto di voto e la perdita automatica delle eventuali responsabilità collettive all'interno dell'Associazione.

Il mancato pagamento dei diritti di adesione, salvo casi eccezionali e giustificati, comporta la perdita immediata dello status di membro.

L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente o almeno di un terzo dei membri, può decidere l'esclusione per ragioni gravi di uno o più membri dell'associazione BJCEM. La proposta di esclusione è approvata e comunicata all'interessato, unitamente all'invito a presentare eventuali richieste nei due mesi successivi alla data di ricevimento della comunicazione. La questione sarà presentata all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale. La decisione di escludere un membro avverrà con almeno due terzi dei voti dell'Assemblea. A seguito dell'esclusione, il Presidente si preoccuperà della cancellazione del nome del membro escluso dall'annuario dei membri.

Articolo 8 - Annuario dei membri

L'annuario dei membri è aggiornato dal Segretario Generale, responsabile delle iscrizioni e delle cancellazioni, secondo le istruzioni del Presidente dell'Associazione.

L'annuario contiene le seguenti indicazioni per ogni membro:

- A) informazioni generali sul membro;
- B) informazioni generali sul suo rappresentante;
- C) sostituzione del rappresentante;
- D) data di iscrizione e pagamento effettivo della quota di iscrizione annuale.

L'iscrizione all'annuario stabilisce che, fino a prova contraria, la persona iscritta è riconosciuta membro. Su richiesta esplicita, il Segretario Generale fornisce un certificato d'iscrizione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - Composizione e competenze



L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri (sia fondatori che ordinari). Il presidente partecipa ai lavori dell'Assemblea Generale.

Il Segretario generale partecipa ai lavori dell'Assemblea Generale, ma non ha diritto di voto. L'Assemblea Generale ha il potere di promuovere, definire e controllare le attività dei Comitati nazionali e del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale elegge e depone il Presidente dell'Associazione sulla base di una deliberazione ben fondata.

L'Assemblea Generale è competente per quanto riguarda l'ammissione e l'esclusione dei membri dell'Associazione, l'approvazione del programma di attività annuale proposto dal Consiglio di Amministrazione, la scelta del seggio di città per l'organizzazione dell'evento biennale e di eventuali sedi di riserva.

La sede dell'evento biennale deve essere scelta almeno 30 mesi prima della data effettiva dell'inizio, o, in alcuni casi eccezionali approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, dopo il suddetto periodo.

L'Assemblea Generale approva il bilancio provvisorio annuale e l'equilibrio finale ed è competente per quanto riguarda la dissoluzione volontaria dell'Associazione e la modifica dello Statuto, ai sensi degli articoli 24 e 25.

L'Assemblea Generale fissa l'importo delle quote di iscrizione. Le commissioni sono regolate annualmente secondo la media pesata della variazione dell'indice dei prezzi al dettaglio.

Articolo 10 – L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione mediante una comunicazione scritta, inviata via fax, corriere o e-mail, che i membri riceveranno almeno 45 giorni prima della data stabilita per la riunione. La comunicazione indica la data e l'ora della riunione, così come i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno e ogni volta che almeno un terzo dei membri ne facciano richiesta; anche il Consiglio di Amministrazione può convocarla, come descritto all'articolo 18, ultimo comma.

L'Assemblea Generale non può deliberare efficacemente se almeno un terzo dei membri non è presente o rappresentato dal procuratore. Nel caso in cui questo quorum non sia raggiunto, l'assemblea viene convocata una seconda volta, almeno 15 giorni dopo la prima riunione. Questa seconda assemblea non richiede alcun quorum.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con maggioranza semplice dei membri, direttamente o tramite delega, a meno che lo statuto preveda diverse maggioranze per alcuni casi specifici. L'Assemblea Generale, in ottemperanza alle regole e ai principi dello statuto, può adottare un insieme interno di regole per determinare l'esecuzione dei suoi procedimenti, l'ordine e la durata dei discorsi dei membri presenti e le procedure relative al diritto di voto.


Articolo 11 - Organizzazione del diritto di voto

Tutti i membri dell'Assemblea Generale hanno il diritto di voto durante l'Assemblea stessa; ogni membro gode di un solo voto.

A parte in un caso specificato nell'articolo seguente, ogni membro può essere rappresentato da un altro membro, previa presentazione di una delega scritta per il voto. Tuttavia, oltre al proprio voto, ciascun membro può esprimere un solo voto tramite delega.

Le decisioni dell'Assemblea Generale sono solitamente deliberate con voto aperto, a meno che almeno un terzo dei presenti presenti chieda di procedere con voto segreto.

In caso di uguale numero di voti, il voto del Presidente si dimostrerà determinante se l'Assemblea ha proceduto con voto aperto, salvo deroghe previste dal presente statuto. In caso di voto segreto l'assemblea procederà invece ad un nuovo voto. Se la parità di voti dovesse ripetersi, la proposta verrebbe respinta.



Le delibere dell'Assemblea Generale sono riportate in un registro speciale e sono firmate dal Presidente, precedute dalla dicitura "letto e approvato". Il registro è tenuto presso la sede dell'associazione ed è a disposizione dei membri.

Articolo 12 - Norme di voto

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale con voto segreto, tra i candidati designati dal Consiglio di Amministrazione. Almeno due terzi dei membri dell'Associazione partecipano alla votazione; il voto da parte per procura non è consentito. Ogni membro può esprimere una sola preferenza. L'Assemblea Generale procede all'elezione del Presidente ogni volta che è necessario rinnovare l'attribuzione di tale ufficio, a motivo della fine naturale, delle dimissioni o dell'annullamento del mandato. Dopo aver verificato la regolare composizione dell'Assemblea Generale, il Presidente in carica (o, in caso di posto vacante, l'anziano membro del Consiglio di Amministrazione) dichiara l'apertura delle elezioni. Viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di uguaglianza, l'Assemblea procede ad un secondo voto.

Dopo la chiusura delle elezioni, il presidente in carica proclama il nuovo presidente eletto. Le relazioni contenenti il risultato della votazione sono inserite nel registro, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Queste istruzioni si applicano, mutatis mutandis, in tutti i casi in cui l'Assemblea Generale debba procedere con voto all'attribuzione degli uffici.

CAPITOLO II – IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 - Esecuzione dell'ufficio

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I rappresentanti dei membri che organizzano la biennale non possono entrare nell'ufficio del presidente dell'Associazione. Nel caso in cui tale situazione si verifichi, ciò comporterà che il Presidente venga automaticamente rimosso dal suo ufficio.

Il Presidente resta in carica per due anni e per un massimo di due mandati in successione, o non consecutivi (4 anni), a meno che non sia stato rimosso dall'Assemblea Generale.

Il Presidente rappresenta l'organico dell'Associazione e, in seguito all'autorizzazione dell'Assemblea Generale, può procedere in giudizio per conto dell'Associazione. In caso di mancata disponibilità, il membro più anziano dell'Assemblea Generale fa le veci del Presidente nel suo ufficio, a meno che l'Assemblea Generale non decida altrimenti.

CAPITOLO III - I COMITATI NAZIONALI

Articolo 14 - Composizione e compiti

Ogni comitato nazionale è composto da membri provenienti dal relativo paese.

I Comitanti Nazionali mirano a promuovere e stimolare le attività dell'Associazione nei Paesi in cui agiscono, conformemente alle disposizioni fondamentali definite dall'Assemblea Generale.

L'obiettivo principale di ogni Comitato Nazionale è quello di garantire il diritto a partecipare alle selezioni dell'evento biennale a tutti i giovani artisti del rispettivo paese, attraverso concorsi aperti a tutti.

Articolo 15 - Statuto dei Comitanti Nazionali

I comitati nazionali godono di un'autonomia organizzativa e funzionale, nel rispetto dei principi fondamentali di questo

I comitati nazionali adottano i propri statuti, in conformità al presente statuto e successivamente alla



rispettiva approvazione dell'Assemblea generale.
 Al momento dell'adozione dello statuto, ciascun Comitato Nazionale può apportare le necessarie modifiche in modo da renderlo conforme alla legge o ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali modifiche, tuttavia, non possono riguardare le regole che definiscono gli obiettivi dell'Associazione o il principio della partecipazione democratica alle attività dell'Associazione.

In virtù di questo articolo, gli statuti adottati dai comitati nazionali e tutte le loro modifiche sono immediatamente trasmessi al presidente dell'Associazione che li sottopone all'Assemblea Generale durante la prima riunione utile. L'Assemblea Generale ha il potere di opporsi alle disposizioni legali ritenute illegittime e il Comitato Nazionale è tenuto a rispettare le relative deliberazioni dell'Assemblea Generale.

CAPITOLO IV - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Segretario Generale (senza diritto di voto), dal Tesoriere e dai rappresentanti proposti dai Comitati Nazionali e eletti dall'Assemblea Generale.

I posti sono assegnati come segue:

- tre seggi sono assegnati a ciascun Comitato Nazionale che rappresenti un paese con almeno 35 milioni di abitanti e che sia rappresentato da almeno 4 membri dell'Assemblea Generale;
- due seggi sono assegnati a ciascun Comitato Nazionale che rappresenti un paese con almeno 35 milioni di abitanti e che sia rappresentato da meno di 4 membri nell'Assemblea Generale e ad ogni Comitato Nazionale che rappresenti un paese con meno di 35 milioni di abitanti e che sia rappresentato da almeno 4 membri nell'Assemblea Generale, o da due membri, uno dei quali è un organo del Governo nazionale;
- un posto è assegnato a tutti i comitati nazionali diversi dalle categorie precedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea Generale, in seguito alla presentazione dei Comitati Nazionali. Per questo motivo il Presidente dell'Associazione, con una decisione che preceda di almeno 60 giorni la data di scadenza del mandato collettivo, convoca l'Assemblea Generale, invitando i Comitati Nazionali a designare i propri candidati, nei termini specificati nella stessa decisione, almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato. Nella decisione del Presidente mediante la quale si convoca l'Assemblea Generale è indicato anche il numero di posti per i quali ogni Comitato Nazionale, sulla base delle precedenti direzioni, può proporre le sue candidature.

La decisione di cui sopra è immediatamente trasmessa ai comitati nazionali, che comunicano le coordinate dei loro candidati al Presidente. L'Assemblea Generale procede all'elezione del Consiglio di Amministrazione sulla base delle candidature così presentate.

Il Presidente comunica quindi all'Assemblea Generale la composizione del Consiglio di Amministrazione. La composizione del Consiglio di Amministrazione rimane invariata fino alla scadenza del mandato, come previsto dall'articolo 17, primo comma; le variazioni relative ai parametri specificati nel secondo paragrafo del presente articolo saranno prese in considerazione per le elezioni successive. Ogni Comitato Nazionale è in grado di prevedere la sostituzione temporanea dei membri del Consiglio di Amministrazione qualora questi rinuncino per qualsiasi motivo al proprio ufficio.

Tutti gli atti relativi al compimento, all'annullamento e alla cessazione delle funzioni degli amministratori stabiliti in conformità della legge sono comunicati al Servizio Pubblico Federale Giustizia per essere archiviati e pubblicati negli Allegati del Moniteur belge a spese dell'Associazione.

Articolo 17 - Funzioni



Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per 3 anni.

Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio di Amministrazione che può convocare, in conformità con il Segretario Generale, mediante una comunicazione scritta inviata via fax, corriere o tramite posta elettronica. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione riceveranno la comunicazione almeno 45 giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di grande urgenza, la comunicazione può essere inviata 20 giorni prima della data stabilita per la riunione. La comunicazione indica il luogo e la data della riunione, nonché il punto presentato all'ordine del giorno dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che almeno un terzo dei membri ne fa richiesta; non può effettivamente riunirsi se almeno la metà più uno dei membri non sono presenti. Le decisioni sono prese con maggioranza assoluta dei membri presenti. Ogni membro possiede solo un voto. Ogni membro può rappresentare con delega solo un altro, singolo membro. Un rappresentante del membro che organizza l'evento biennale, di solito il responsabile, è autorizzato a partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione; tuttavia, non ha diritto di voto. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono di solito deliberate con voto aperto, riportate in un registro speciale e firmate dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario Generale. In caso di uguale numero di voti, si applica quanto definito all'articolo 11, quarto comma, del presente statuto.

Articolo 18 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione pianifica e gestisce le attività dell'Associazione nell'interesse comune. È competente nello stabilire l'importo e la periodicità delle quote di adesione, come approvato dall'Assemblea Generale.

Il consiglio di amministrazione esamina le candidature per scegliere la sede dell'evento biennale, sulla base delle esigenze espresse dall'Assemblea Generale, responsabile della decisione finale.

Il consiglio è responsabile della gestione dei beni dell'associazione. Il Consiglio di Amministrazione non dispone di alcuna parte di proprietà del patrimonio dell'associazione, senza precedente approvazione dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene necessario, può convocare una riunione straordinaria dell'Assemblea Generale, conformemente a quanto indicato all'articolo 10, primo comma.

Articolo 19 - Approvazione del bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi dell'art. 53, il Consiglio di Amministrazione definisce il bilancio dell'attuale esercizio finanziario e il bilancio stimato per il successivo esercizio finanziario, nonché i conti annuali dell'esercizio finanziario precedente, che saranno presentati all'Assemblea generale per l'approvazione, durante la riunione successiva.

L'Assemblea Generale, nel caso in cui l'approvazione del bilancio non sia considerata corretta, indica nella medesima deliberazione le necessarie correzioni da eseguire: l'approvazione del bilancio sarà poi rinviata ad un'ulteriore riunione dell'Assemblea Generale. Il presidente deve controllare che il Consiglio di amministrazione segua le osservazioni dell'Assemblea generale sul bilancio presentato. I conti sono trasmessi al Servizio pubblico di Giustizia Federale, ai sensi dell'articolo 51 della legge.

CAPITOLO V - IL TESORIERE

Articolo 20 - Nomina e funzioni

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie tra i suoi membri. La funzione è incompatibile con qualsiasi altra funzione dell'Associazione e dura tre anni; può essere rinnovato per soli



due mandati, sia consecutivi che non.

Il Tesoriere detiene e mantiene le attività liquide dell'Associazione e ne è personalmente responsabile. Deve raccogliere le spese di adesione e darne conto al Segretario Generale, che poi le registra nell'annuario dei membri.

Può effettuare solo le spese ordinate dal Presidente e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o spese che non superino gli importi giustificati dall'attuale amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con deliberazione i criteri di base per definire quali sono le spese giustificate dall'attuale amministrazione.

Nel caso in cui superi i limiti fissati dalla suddetta delibera, il Tesoriere è personalmente responsabile degli impegni finanziari presi, salvo successive ratifiche del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Conti di ricevimento e pagamenti

Il Tesoriere verifica i conti dettagliati dello stato di cassa e predispone gli elementi necessari per giustificare le spese; il tutto viene quindi sottoposto al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

CAPITOLO IV – IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 22 - Nomina e funzioni

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La sua funzione è incompatibile con tutti gli altri uffici dell'Associazione e dura tre anni; può essere rinnovato per soli due mandati, sia consecutivi che non. Il Segretario Generale ha potere esecutivo in relazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale; è responsabile, sotto la direzione del Presidente dell'Associazione, della compilazione dell'annuario dei membri. È anche responsabile delle relazioni internazionali dell'Associazione, della progettazione di partenariati istituzionali e finanziari e, in particolare, della ricerca di risorse economiche utili per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

Ha la facoltà di ottenere alcuni collaboratori a sostenerlo, tra i quali può nominare un Assistente Segretario Generale, che assume un ruolo di sostegno connesso all'esecuzione delle funzioni del Segretario Generale, entro i limiti fissati nell'equilibrio. Il segretario generale può essere sospeso dal suo ufficio mediante una deliberazione fondata del consiglio di amministrazione.

TITOLO IV – LA BIENNALE

Articolo 23 - Organizzazione dell'evento e iniziative connesse

La scelta del luogo in cui si svolgerà l'evento deve avvenire almeno 30 mesi prima dell'inizio dell'evento o, in circostanze eccezionali, dopo il suddetto periodo, in modo da consentirne una programmazione efficace. Le candidature dei membri sono proposte al Consiglio di Amministrazione entro i termini fissati dal Consiglio stesso; in seguito, le candidature saranno comunicate all'Assemblea Generale, durante una riunione convocata a tal fine. Il Consiglio di Amministrazione esamina le candidature e si assicura la realizzazione delle condizioni richieste (fra le quali il carico delle spese per gli artisti e la cura delle opere), prima di presentarle all'Assemblea Generale.

Al momento della deliberazione relativa alla scelta del luogo della Biennale, l'Assemblea Generale sceglie uno o più luoghi di riserva in grado di ospitare l'evento in caso di rinuncia o impossibilità per il membro scelto di rispettare i suoi impegni. Il Consiglio di Amministrazione garantisce il rispetto delle scelte generali di organizzazione relative all'evento.



Per ogni edizione, l'organizzazione tecnica e logistica della Biennale è affidata al membro la cui candidatura sia stata approvata dall'Assemblea Generale; tale membro si assume la totale responsabilità, anche a livello finanziario, dell'impegno assunto. Gli eventi o le iniziative connessi ad una edizione della Biennale possono essere realizzati da uno o più membri, a condizione che vi sia l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V – ISTRUZIONI FINALI

Articolo 24 - Durata e scioglimento dell'Associazione

Pur nel rispetto degli articoli 55 e 56, l'Associazione è costituita con durata indeterminata e ha la facoltà di sciogliersi se l'Assemblea Generale adotta una delibera in tal senso, nel rispetto del quorum e delle condizioni di maggioranza per le modifiche allo Statuto, come stabilito dall'articolo 25. La decisione che dichiara lo scioglimento deve identificare l'associazione o l'organo cui saranno trasferiti tutti i beni dell'associazione. Il beneficiario non sarà membro o ex membro dell'associazione BJCEM.

Articolo 25 - Approvazione delle modifiche statutarie

I comitati nazionali, il consiglio di amministrazione e almeno 1/5 dei membri dell'Associazione hanno il diritto di proporre modifiche al presente statuto. Le proposte di modifica relative allo statuto devono essere inviate al Presidente almeno 60 giorni prima della data della loro possibile discussione. Il Presidente lo comunica immediatamente a tutti i membri dell'Associazione e convoca l'Assemblea Generale dopo aver inserito le proposte di modifica nell'ordine del giorno della riunione. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri e almeno la metà dei membri presente o rappresentata. Nel caso in cui questo quorum non venga raggiunto, una seconda riunione dell'Assemblea Generale sarà convocata almeno 45 giorni dopo la prima, sulla base dello stesso ordine del giorno. L'Assemblea Generale sarà validamente costituita, qualunque sia il numero di membri presenti o rappresentati e le modifiche saranno deliberate dal voto favorevole della maggioranza assoluta degli elettori.


Le modifiche dello statuto entreranno in vigore solo dopo l'approvazione dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 50 § 3 della legge e dopo la pubblicazione negli allegati del Moniteur belge, ai sensi dell'articolo 51 § 3 della suddetta legge.

Articolo 26 – Fondatori

Tutti i membri della rete BJCEM che figurano nell'elenco allegato devono essere considerati membri fondatori dell'associazione BJCEM se presentano le loro domande entro i primi sei mesi dalla data di costituzione dell'Associazione.

Articolo 27 - Lingue

Tutte le lingue dei paesi rappresentati sono lingue ufficiali dell'Associazione. Di solito, durante le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e durante tutte le riunioni ufficiali, le lingue di lavoro sono francese, inglese e arabo, a meno che i presenti decidano all'unanimità di usare un'altra lingua. Su richiesta scritta di un Comitato Nazionale, durante l'Assemblea Generale, sarà garantita la traduzione dalla lingua di lavoro alla lingua del paese richiedente. Queste indicazioni non si applicano ai lavori interni dei Comitati Nazionali. Tutti gli atti provenienti dagli organi dell'Associazione, oltre ai comitati nazionali, sono scritti e approvati in triplice versione: francese, inglese e arabo.



Le notifiche di convocazione, le deliberazioni, le relazioni e, in generale, tutti gli atti provenienti dai comitati nazionali sono scritti e approvati sia nella lingua o nelle lingue del paese interessato sia in francese. Questo statuto è redatto in francese, nella sua versione ufficiale, ma anche in tutte le lingue dei paesi rappresentati. In caso di divergenze tra le varie versioni linguistiche dello statuto e di altri atti ufficiali, prevale la versione francese.

Articolo 28 - Tribunale competente

Il tribunale di Bruxelles è l'unico e solo tribunale competente per tutte le controversie riguardanti l'esecuzione e / o l'applicazione di questo statuto.

Articolo 29 - Riferimenti

La legge belga deve essere applicata in tutti i casi non espressamente previsti dal presente statuto.

